

(N. 1976)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CIASCA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1957

Istituzione di una Deputazione di Storia patria per la Lucania

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 245, mentre ha abrogato il regolamento delle Deputazioni di Storia patria e l'annessa tabella A, approvati con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176, ha stabilito, al comma 2, che il suddetto regolamento continui « ad avere vigore per le Deputazioni di Storia patria per la Sardegna, per le Puglie, per le Calabrie e la Lucania istituite con l'accennato regio decreto, fintanto che non sia possibile provvedere per le dette Deputazioni ad una riforma dei loro ordinamenti ».

Le Deputazioni di Storia patria per la Sardegna e per le Puglie sono state riformate nei loro ordinamenti dopo la data del 24 gennaio 1947.

Il presente disegno di legge intende provvedere alla riforma della Deputazione di Storia patria delle Calabrie e della Lucania, che è la 14^a della tabella A, con sede Reggio Calabria, ed abbraccia le tre province delle Calabrie (Catanzaro, Cosenza, Reggio) e le due province della Lucania (Matera e Potenza).

Il disegno di legge mira a distaccare dalle tre province delle Calabrie le due province costituenti la Lucania e ad elevare queste ultime a dignità di persona giuridica a tutti gli effetti di legge, alla pari delle altre Deputazioni.

Detto distacco appare più che mai giustificato dal fatto che quelle due Regioni, divise una dall'altra dal grosso e non agevolmente valicabile nodo del Pollino, per lungo ordine di secoli, cioè dall'età preistorica e dalla protostoria fino al tempo presente, hanno avuto profonda diversità di vita, di cultura, di rapporti commerciali, di attività economica, di dialetti, ecc. Non con le Calabrie, ma, se mai, con le Puglie e la Campania, la Lucania presenterebbe una certa analogia di vita e di cultura nei secoli passati e nel tempo presente; analogia spiegabile col più facile accesso a quei paesi e ai loro approdi. Del che è prova il fatto che il territorio di Matera, il quale ora costituisce una delle province della Lucania, ha fatto parte per qualche secolo delle Puglie, e il Vallo di Lucania, che ora fa parte della provincia di Salerno, appartenne per

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secoli alla Lucania da cui appunto derivò il nome. Anche gli scambi sono vivi e frequenti fra Lucania da un lato, Puglia e Campania dall'altro; ma non tra Lucania e Calabria.

Nè, è da temere che il distacco della Lucania dalle province della Calabria, portando ad un frazionamento delle forze e dei mezzi, possa paralizzare o indebolire l'amore agli studi. Al contrario, la ricerca amorosa ed intelligente della storia locale è alimentata, non già attuita dall'amore al natio loco. Scavi archeologici, ricerche in archivi e in biblioteche pubbliche e private, illustrazione di codici e di manoscritti, ricostruzione di una o di un'altra pagina della storia remota o recente sono stimolati e sviluppati dall'intento di illustrare il proprio paese, la propria regione o finanche un particolare della storia del proprio borgo natio. È bastato, infatti, appena l'accento alla costituzione di una propria Deputazione di storia patria autonoma, che si è con fervore proceduto alla istituzione di una Società storica per la provincia di Potenza e di un'altra per la provincia di Matera. E dalle due Società storiche e da privati studiosi, di cui è fertile la Lucania, viventi entro e fuori di essa, pervengono al Ministero della pubblica istruzione e al sottoscritto, quale Presidente della 6ª Commissione permanente del Senato, continui incitamenti ad assolvere le formalità

necessarie per addivenire alla istituzione di una Deputazione di Storia patria per la Lucania.

Per istituire la detta Deputazione, non è sufficiente un mero atto costitutivo, sia pure ricevuto in forma di atto pubblico, bensì è indispensabile un provvedimento legislativo, dovendosi rimuovere una situazione che sul piano del diritto è fissata da provvedimenti aventi formale efficacia di legge, quali sono sia il regio decreto del 20 giugno 1935, numero 1176, sia il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 245.

La istituzione e il funzionamento della Deputazione di Storia patria per la Lucania, nonchè il funzionamento delle Società storiche di Matera e di Potenza non importano onere alcuno a carico dello Stato.

Il provvedimento legislativo proposto consta di poche norme, sufficienti al distacco dalla Deputazione calabrese e alla creazione della Deputazione lucana di Storia patria a sè stante. Per l'ordinamento strutturale della Deputazione la stessa legge rinvia, come di abitudine, allo Statuto, da approvare nelle consuete forme amministrative.

Ciò premesso, confido che il Senato voglia confortare del suo suffragio il disegno di legge, che risponde al bisogno degli studi e degli studiosi della terra lucana.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Deputazione di Storia patria per la Calabria e la Lucania, con sede in Reggio Calabria, di cui alla Tabella A del Regolamento per le Deputazioni di Storia patria, approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176, è limitata alla Calabria e comprende le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Art. 2.

La Deputazione di cui all'articolo 1 assume la denominazione di « Deputazione di Storia patria per la Calabria » e ha sede in Reggio Calabria.

Art. 3.

È istituita, con sede in Potenza, la « Deputazione di Storia patria per la Lucania », comprendente le province di Matera e Potenza.

Art. 4.

Le norme per l'organizzazione e il funzionamento della Deputazione di Storia patria per la Calabria e della Deputazione di Storia patria per la Lucania saranno stabilite da Statuti che saranno approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con l'approvazione degli Statuti di cui al precedente articolo 4, cesseranno di aver vigore le disposizioni del Regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1935, n. 1176.